

Marittimi: sgravi, regime contributivo della pesca e previdenza estera

Alessandro Cenerelli - *Esperto in materia previdenziale*

Le imprese armatoriali sono destinatarie di uno specifico sgravio, relativo agli equipaggi delle navi iscritte nel Registro internazionale istituito dal D.L. n. 457/1997, conv. dalla legge n. 30/1998. Un peculiare regime contributivo è altresì previsto per le imprese della pesca marittima. Norme particolari disciplinano inoltre gli aspetti previdenziali della navigazione sotto bandiera estera.

Agevolazioni contributive

Oltre alle agevolazioni contributive previste per la generalità dei datori di lavoro, nel settore marittimo opera lo sgravio per le navi iscritte nel Registro internazionale (art. 6, legge n. 30/1998).

Definizione di sgravio

Lo sgravio consiste nell'esonero totale dai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dall'impresa armatoriale, ivi compresa la quota a carico del lavoratore, per il personale componente l'equipaggio delle predette navi (Min. lav., interp. n. 27/2011).

Al riguardo, è stato chiarito che il massimale fissato dalla legge n. 383/1990 (pari ad € 814.000 per anno solare) non trova applicazione ai benefici connessi all'iscrizione al Registro internazionale (Inps, circ. n. 236/1998).

Soggetti beneficiari

L'agevolazione concerne esclusivamente i marittimi in possesso dei requisiti di cittadinanza di cui all'art. 119 c. nav., ossia i marittimi italiani e quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, sempre che, con riferimento a questi ultimi, trovi applicazione il regime di sicurezza sociale italiano.

Soggetti esclusi

Dalla stessa sono, invece, esclusi, oltre ai marittimi extracomunitari, quelli appartenenti ai Paesi dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Decorrenza

Lo sgravio decorre dal periodo di paga in corso alla data di iscrizione della nave nel Registro internazionale. Nel caso di navi acquistate all'estero o comunque provenienti dall'estero, nonché nell'ipotesi di navi di nuova costruzione, il beneficio, nelle more della procedura di iscrizione nel Registro, decorre dalla data del primo armamento sotto bandiera italiana, cioè dalla data del rilascio del passavanti provvisorio (Inps, circ. n. 65/2001).

L'agevolazione concerne, durante il periodo di riposo a terra, anche i marittimi sbarcati in regime di continuità di rapporto di lavoro (Inps, circ. n. 162/1998).

Codice autorizzativo

Le posizioni contributive attivate presso l'Inps in relazione alle navi iscritte nel Registro internazionale sono contraddistinte dal codice di autorizzazione «9F», mentre per il personale sbarcato in continuità di rapporto di lavoro che continua a fruire del beneficio occorre accendere una distinta e specifica posizione contributiva, contrassegnata dal codice di autorizzazione «2S».

Cabotaggio marittimo

Dell'esonero in esame è possibile fruire, a determinate condizioni, anche per il cabotaggio marittimo, consistente nell'attività di collegamento tra porti di uno stesso Stato dell'Ue. Al riguardo, è opportuno ricordare che l'attività di cabotaggio marittimo, in origine, era considerata incompatibile con l'iscrizione nel Registro internazionale e beneficiava di un apposito sgravio, introdotto in via temporanea (art. 9, c. 1, legge n. 522/1999) e più volte prorogato,

Concessionari di servizi di bordo

sia pure in misura ridotta, fino al 31 dicembre 2009 (Inps, circ. n. 25/2010). Parallelamente alla riduzione delle agevolazioni per il cabotaggio, è stata via via riconosciuta la possibilità di svolgere siffatta attività mediante navi iscritte nel Registro internazionale. Da ultimo, alle navi iscritte nel Registro internazionale è stata riconosciuta la possibilità di svolgere attività di cabotaggio, purché in viaggi con percorrenza superiore a 100 miglia marine (art. 39, c. 14-bis, D.L. n. 269/2003, conv. dalla legge n. 326/2003). Tali navi sono ammesse altresì a godere dello sgravio totale di cui all'art. 6, legge n. 30/1998 (Inps, msg. n. 28802/2004).

L'esonero è stato esteso anche alle imprese appaltatrici di servizi vari a bordo delle navi da crociera di cui all'art. 17, legge n. 856/1986 (art. 13, legge n. 488/1999). In tale ipotesi, è interessato dallo sgravio non solo il personale operante a bordo di navi iscritte nel Registro internazionale, ma anche quello impiegato su imbarcazioni iscritte nelle matricole delle navi maggiori e nei registri delle navi minori e dei galleggianti. Ai fini della fruizione del beneficio, le imprese appaltatrici devono attivare, per ciascun appalto, una distinta posizione contributiva, alla quale viene attribuito il codice di autorizzazione «1X» (Inps, circ. n. 137/2002).

Pesca

L'attività di pesca è sottoposta ad una articolata disciplina, a cui concorrono fonti comunitarie, statali e regionali e che interessa svariati settori dell'ordinamento, e segnatamente il diritto della navigazione e quello dell'impresa.

Normativa statale

Al riassetto della normativa statale in materia ha provveduto, da ultimo, il D.Lgs. n. 4/2012, il quale, all'art. 2, definisce la pesca professionale come l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini, salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi e alle operazioni di cattura, raccolta e prima lavorazione degli stessi (cala, posa, traino e recupero di attrezzi da pesca, trasferimento a bordo delle catture, trasbordo, conservazione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento, messa in gabbia, ingrasso e sbarco di pesci e prodotti della pesca).

Imprenditore ittico

Chi esercita, in forma singola, associata o societaria, la pesca professionale ed è titolare della relativa licenza riveste la qualifica di imprenditore ittico, a cui si applicano le norme sull'imprenditore agricolo, fatte ovviamente salve le più favorevoli disposizioni di settore. Rientrano nella pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico, altresì le attività di pescaturismo (imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo) e di ittiturismo (attività di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche).

Dalla pesca professionale deve, invece, tenersi distinta l'acquacoltura, consistente nell'attività economica diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici mediante la cura e lo sviluppo del relativo ciclo biologico o di una sua fase necessaria, in acque dolci, salmastre o marine (art. 3, D.Lgs. n. 4/2012): in presenza dei requisiti di cui all'art. 2135 c.c., tale attività rientra infatti pienamente in quella di impresa agricola (per l'inquadramento previdenziale v. Inps, circ. n. 155/1997 e n. 186/2003).

Suddivisione della pesca professionale

Sotto il profilo amministrativo, la pesca professionale si suddivide in pesca nelle acque interne e pesca marittima, la quale, a sua volta, si distingue in pesca negli impianti (cioè svolta in impianti destinati alla cattura di specie migratorie o alla acquacoltura), pesca costiera (che viene ulteriormente ripartita in pesca locale, esercitabile entro 6 miglia dalla costa, e pesca ravvicinata, esercitabile fino a 40 miglia), pesca d'altura o mediterranea (che si esercita nel Mar Mediterraneo, entro gli Stretti di Gibilterra e dei Dardanelli e il Canale di Suez) e pesca oltre gli stretti od oceanica (art. 408 reg. nav. mar. e artt. 9 e 10, D.P.R. n. 1639/1968, come modificato dal D.L. n. 561/1994).

| | |
|--|--|
| Registro delle imprese di pesca | <p>Gli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima devono essere iscritti nel registro delle imprese di pesca tenuto dalle Capitanerie di porto (art. 3, D.Lgs. n. 153/2004). Le navi e i galleggianti destinati a tale attività devono essere inoltre muniti della licenza di pesca, che ne autorizza l'esercizio secondo le predette tipologie e viene rilasciata dall'ufficio marittimo di iscrizione dell'imbarcazione (art. 4, D.Lgs. n. 153/2004 e artt. 74 ss., D.P.R. n. 1639/1968).</p> |
| Pescatori marittimi | <p>Colui che svolge il mestiere di pescatore marittimo quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, cioè il pescatore professionale anche se operante in forma subordinata, deve essere iscritto nel registro dei pescatori marittimi presso la Capitaneria di porto del luogo di domicilio (art. 2, D.Lgs. n. 153/2004). Tale registro è tenuto in due parti, una relativa a quanti esercitano la pesca da terra o negli impianti di pesca (c.d. pescatori senza imbarco) e l'altra concernente quanti esercitano la pesca a bordo di navi e galleggianti (c.d. pescatori imbarcati), per i quali è richiesta, tra l'altro, la preventiva iscrizione nelle matricole della gente di mare (artt. 32 e 35, D.P.R. n. 1639/1968).</p> |
| Pescatori senza imbarco e pescatori imbarcati | <p>La distinzione tra pescatori senza imbarco e pescatori imbarcati si riflette anche sul piano lavoristico, in quanto i primi soggiacciono al diritto del lavoro comune, mentre i secondi sono sottoposti alla speciale disciplina del lavoro marittimo.</p> <p>A livello previdenziale, i pescatori imbarcati quali membri dell'equipaggio delle navi adibite alla pesca marittima rientrano, a seconda delle caratteristiche dell'attività lavorativa e della nave, in uno dei seguenti regimi (Inps, circ. n. 196/1997):</p> <ul style="list-style-type: none"> • regime previdenziale dei pescatori della piccola pesca marittima di cui alla legge n. 250/1958, che trova applicazione qualora la pesca venga esercitata in forma autonoma o associata in cooperativa e mediante natanti non superiori a 10 tsl (sull'assicurabilità dei soci delle cooperative della piccola pesca con tale regime v. Inps, circ. n. 28/1983); • regime previdenziale marittimo ai sensi della legge n. 413/1984, a cui è sottoposto il marittimo che svolge l'attività di pesca quale membro dell'equipaggio di navi munite di carte di bordo e rientranti tra quelle previste dalla medesima legge; • regime previdenziale comune, laddove non siano applicabili né il regime della piccola pesca né il regime marittimo, ovviamente sempreché ricorrano le condizioni previste per l'operatività della norme generali in tema di tutela previdenziale. |
| Particolarità | <p>Per quanto concerne specificamente i soggetti rientranti nell'ambito della legge n. 413/1984, occorre segnalare, rispetto alle altre imprese armatoriali, alcune particolarità attinenti all'imponibile contributivo, alle aliquote da applicare per determinare i contributi dovuti e agli sgravi.</p> <p>L'imponibile contributivo è dato dai salari minimi garantiti, cioè dalle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali (art. 13, c. 2, legge n. 413/1984). Le tabelle allegate a questi ultimi elencano gli importi delle retribuzioni minime mensili per le varie tipologie di pesca (pesca costiera locale, pesca costiera ravvicinata, la pesca mediterranea, pesca oceanica). Tali importi, su cui deve essere calcolata la contribuzione dovuta, sono assimilabili alle retribuzioni convenzionali e, conseguentemente, sono assoggettati alla relativa disciplina (Inps, circ. n. 60/1998). Al riguardo, è stato chiarito che trova applicazione il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori sottoposti a salari convenzionali di cui all'art. 1, c. 3, D.L. n. 402/1981, conv. dalla legge n. 537/1981, ferma restando l'operatività - qualora risultino superiori - dei minimali di retribuzione contemplati dalle tabelle A e B allegate allo stesso provvedimento legislativo (Inps, circ. n. 62/2006). Viceversa, all'ipotesi in esame non può applicarsi il minimale di retribuzione giornaliero di cui all'art. 1, c. 2, D.L. n. 338/1989, conv. dalla legge n. 389/1989 (Min. lav., circ. n. 23/2000). L'illustrato sistema di retribuzioni convenzionali opera per gli equipaggi della pesca marittima - esclusi i soggetti rientranti nella legge n. 250/1958 - anche ai fini del calcolo dei premi dovuti all'Inail (art. 32, D.P.R. n. 1124/1965).</p> |

Sgravi contributivi

Quanto alle aliquote contributive, si segnala che, nei confronti degli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti (cioè esercenti la pesca costiera, locale o ravvicinata, in base alla classificazione prevista dal D.P.R. n. 1639/1968), i contributi per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti sono dovuti nella misura stabilita per il settore agricolo (art. 9, legge n. 413/1984). Inoltre, nei confronti delle imprese di pesca munite della licenza di pesca costiera (ravvicinata o locale), i contributi per l'assegno per il nucleo familiare sono dovuti nella misura prevista per i titolari di imprese agricole che rivestano la qualità di coltivatori diretti, coloni o mezzadri (art. 20, D.L. n. 30/1974, conv. dalla legge n. 114/1974). Alle posizioni contributive che beneficiano di tali aliquote ridotte vengono attribuiti i codici di autorizzazione «3W» e «3Z» (Inps, circ. n. 56/1988, punto 11). In proposito, giova altresì ricordare che, per effetto degli interventi legislativi succedutisi nel corso del tempo al fine di ridurre il costo del lavoro (art. 120, legge n. 388/2000 e art. 1, c. 361 e 362, legge n. 266/2005), le imprese di pesca costiera sono state totalmente esonerate dalla contribuzione per gli assegni per il nucleo familiare e per l'indennità di maternità e versano la contribuzione per l'assicurazione contro la disoccupazione (ora Naspì) in misura ridotta (Inps, circ. n. 3/2006 e Ipsema, circ. n. 5/2006).

Con riferimento agli sgravi, occorre ricordare che le agevolazioni contemplate dalla legge n. 30/1998 si applicano alle imprese di pesca con rilevanti differenze rispetto al settore dei trasporti marittimi.

Ai sensi dell'art. 6-bis, legge n. 30/1998, introdotto in sede di conversione del D.L. n. 457/1997, lo sgravio previsto dall'art. 6 del medesimo provvedimento legislativo opera anche in favore delle imprese armatoriali che esercitano la pesca oceanica e di quelle che esercitano la pesca mediterranea.

Il beneficio si riferisce ai marittimi italiani e comunitari che compongono gli equipaggi delle navi adibite a tali tipologie di pesca, per le quali, peraltro, è richiesta l'iscrizione non nel Registro internazionale (da cui sono espressamente escluse le imbarcazioni da pesca), bensì nelle matricole delle navi maggiori (Inps, circ. n. 41/1999). Nell'ipotesi di pesca oceanica trova applicazione lo sgravio contributivo totale, mentre nel caso di pesca mediterranea lo sgravio è soltanto parziale e spetta nella misura del 70% dei contributi dovuti. Le posizioni contributive attivate presso l'Inps in relazione alle navi i cui equipaggi fruiscono di tali agevolazioni sono contrassegnate, rispettivamente, dai codici di autorizzazione «9S» (sgravio totale) e «9T» (sgravio parziale).

Estensione dello sgravio

Per effetto dell'art. 11, legge n. 388/2000, lo sgravio in esame è stato esteso, sia pure in misura parziale, altresì alle imprese di pesca costiera e a quelle di pesca nelle acque interne e lagunari. Il beneficio è applicabile esclusivamente nei confronti del personale imbarcato e facente parte dell'equipaggio della nave utilizzata dall'impresa di pesca (con conseguente esclusione tanto del personale impiegato nella pesca da terra e negli impianti, quanto di quello addetto all'acquacoltura), sia che si tratti di soggetti assicurati ai sensi della legge n. 413/1984, sia che si tratti di soggetti rientranti nell'ambito della legge n. 250/1958. Deve inoltre trattarsi, per le imprese della pesca costiera, di marittimi italiani o comunitari e, per le imprese della pesca interna e lagunare, di soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione nelle matricole del personale navigante ai sensi dell'art. 133 c. nav. La nave deve essere iscritta nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e dei galleggianti, nell'eventualità di pesca costiera, ovvero nei registri delle navi minori e dei galleggianti tenuti dagli ispettorati di porto, nell'eventualità di pesca interna o lagunare (Inps, circ. n. 120/2002). L'agevolazione consiste in uno sgravio parziale, originariamente stabilito nella misura del 70% della contribuzione dovuta, ma più volte rimodulato nel corso del tempo. In conseguenza degli ultimi interventi legislativi (art. 4, c. 52, legge n. 183/2011 e art. 1, c. 74, legge n. 212/2012), il beneficio consiste in una riduzione contributiva del 60% per l'anno 2012, del 63,2% per gli anni 2013 e 2014, del 57,5% per il 2015 e del 50,3% per il 2016

(Inps, circ. n. 49/2012 e n. 13/2013). Le relative posizioni contributive attivate presso l'Inps sono contraddistinte dal codice di autorizzazione «8P».

Tipologie di pesca marittima a bordo di navi

- Costiera locale
- Costiera ravvicinata
- D'altura o mediterranea
- Oltre gli stretti od oceanica

Previdenza marinara estera

Nell'ipotesi di lavoratore marittimo imbarcato su nave battente bandiera straniera, occorre individuare la legislazione previdenziale applicabile.

A tal fine è possibile distinguere le seguenti ipotesi:

- marittimi comunitari imbarcati su nave battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea;
- marittimi extracomunitari imbarcati su nave battente bandiera italiana;
- marittimi extracomunitari imbarcati su nave italiana iscritta nel Registro internazionale;
- marittimi italiani imbarcati su nave battente bandiera di uno Stato non comunitario;
- marittimi imbarcati su nave italiana o straniera locata a scafo nudo.

Marittimi comunitari imbarcati su nave di uno Stato Ue

Qualora un marittimo italiano sia imbarcato su una nave battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea, oppure un marittimo comunitario sia imbarcato su una nave battente bandiera italiana, trova applicazione la disciplina comunitaria in materia di sicurezza sociale, che in precedenza era contenuta nel reg. Cee n. 1408/1971, mentre dal 1° maggio 2010 è racchiusa nel reg. Ce n. 833/2004 e, per le modalità di applicazione, nel reg. Ce n. 987/2009 (entrambi modificati dal reg. Ue n. 465/2012).

La medesima disciplina è stata estesa alla Svizzera e ai Paesi aderenti allo Spazio economico europeo ed è applicabile, in virtù del reg. Ue n. 1231/2010, anche ai cittadini extracomunitari residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

In tale contesto normativo, apposite regole vengono dedicate al trattamento previdenziale del lavoro nella navigazione (art. 11, par. 4, reg. Ce n. 833/2004).

In via generale, si prevede che l'attività lavorativa autonoma o subordinata esplicata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro da parte di un cittadino comunitario (o extracomunitario residente nell'Ue) debba essere considerata come svolta nel territorio di tale Stato e quindi sia sottoposta alla sua legislazione di sicurezza sociale (c.d. *lex loci laboris*). A siffatto criterio si deroga qualora l'attività di lavoro subordinato venga svolta a bordo di nave battente bandiera di uno Stato membro, ma essa sia retribuita da un datore avente la sede o il domicilio in un altro Stato dell'Ue (ad es. nel caso di appalto di servizi vari a bordo), dovendosi applicare la legislazione previdenziale di quest'ultimo Stato se nel suo territorio risiede anche il lavoratore in questione (Inps, circ. n. 83/2010).

Marittimi extracomunitari imbarcati su nave italiana

Allorquando un marittimo extracomunitario non residente nel territorio dell'Ue sia imbarcato su una nave battente bandiera italiana, ricorre l'obbligo di iscrizione alle assicurazioni previdenziali dell'Inps in regime di previdenza marinara (c.d. regime obbligatorio), il quale trova applicazione, indipendentemente dalla nazionalità, per tutto il personale che compone gli equipaggi delle navi italiane (art. 4, c. 2, lett. a), legge n. 413/1984).

Oltre alle descritte ipotesi di marittimi comunitari o extracomunitari residenti nell'Ue, a tale regola fa eccezione altresì il caso di marittimo extracomunitario appartenente ad un Paese

Legislazione
previdenziale
applicabile

Disciplina comunitaria

Iscrizione all'Inps

Eccezioni

con cui l'Italia ha stipulato una convenzione bilaterale di sicurezza sociale (c.d. Paese convenzionato): in quest'ultima eventualità, il regime previdenziale applicabile è generalmente individuato dal medesimo accordo internazionale (Inps, circ. n. 122/1994). Al riguardo, è opportuno rammentare che, nei confronti della Turchia, dal 1° agosto 2015 è in vigore l'Accordo bilaterale dell'8 maggio 2012, il quale ha sostituito la Convenzione europea di sicurezza sociale del 14 dicembre 1972 (Inps, circ. n. 168/2015).

Un'altra eccezione al regime obbligatorio concerne l'imbarco su navi da pesca di marittimi extracomunitari appartenenti a Paesi con cui l'Unione europea ha stipulato accordi di pesca recepiti in regolamenti comunitari, i quali di solito stabiliscono anche la legislazione di sicurezza sociale applicabile (Inps, circ. n. 275/1991).

Contratti collettivi

Marittimi extracomunitari imbarcati su nave italiana iscritta nel Registro internazionale

Con riferimento ai marittimi extracomunitari imbarcati su navi italiane iscritte nel Registro internazionale, il trattamento assicurativo è determinato dai contratti collettivi (art. 3, c. 2 e 3, legge n. 30/1998).

Tale previsione deve ritenersi operante esclusivamente qualora il regime previdenziale non sia definito da regolamenti comunitari o da accordi internazionali, ossia soltanto nell'ipotesi di marittimo extracomunitario non residente nell'Ue e non appartenente ad un Paese che abbia stipulato una convenzione di sicurezza sociale.

In relazione ai marittimi extracomunitari non residenti, la contrattazione collettiva ha identificato la legge regolatrice del trattamento previdenziale in quella dello Stato di residenza del marittimo, da individuarsi, generalmente, nello Stato di cui il marittimo medesimo ha la cittadinanza (art. 10.6, Ccnl per i marittimi extracomunitari imbarcati su navi da carico iscritte nel Registro internazionale italiano o in regime di *bareboat* rinnovato il 1° luglio 2015).

A tali marittimi viene inoltre riconosciuto il diritto al pagamento del c.d. *bonus* da parte dell'impresa armatoriale, in modo da consentire agli stessi di far fronte alle contribuzioni nel Paese di residenza.

Nei riguardi di siffatto personale, naturalmente non ricorre l'obbligo di iscrizione e versamento al regime assicurativo *ex lege* n. 413/1984, con la precisazione che l'esclusione opera solo se l'impresa armatoriale ottemperi al pagamento del *bonus* ai marittimi (Inps, circ. n. 162/1998).

Iscrizione volontaria all'Inps

Marittimi italiani imbarcati su nave di Stato non comunitario

Per i marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera di Stati extracomunitari e per i piloti italiani che prestano servizio in acque straniere è contemplata la facoltà di iscrizione alle assicurazioni previdenziali dell'Inps (c.d. regime volontario), con applicazione del trattamento previsto per i marittimi imbarcati su navi italiane ad esclusione della tutela assicurativa contro la disoccupazione (ora Naspi) e di quella relativa agli assegni per il nucleo familiare (artt. 47-56, legge n. 413/1984).

L'iscrizione può essere:

- preventiva, mediante domanda presentata all'atto dell'imbarco da parte del lavoratore ovvero da parte dell'armatore estero o, in sua vece, del raccomandatario marittimo;
- successiva, mediante domanda di regolarizzazione inoltrata dopo lo sbarco dal lavoratore o dai suoi superstiti.

La domanda deve essere redatta utilizzando l'apposita modulistica ed è accompagnata da una serie di adempimenti necessari ai fini della nascita del rapporto assicurativo (Inps, circ. n. 168/1985 e n. 183/1992).

Stante la natura facoltativa dell'iscrizione, non opera il principio di automaticità delle pre-

Assicurazione Inail su richiesta dell'armatore straniero

stazioni e la copertura assicurativa è condizionata all'effettivo versamento, da parte del lavoratore o dell'armatore estero, dei contributi dovuti.

La retribuzione di riferimento è determinata secondo le regole generali in materia di imponibile contributivo, ma non può essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi per i marittimi che, nello stesso periodo di tempo, hanno ricoperto un'identica qualifica su navi italiane aventi uguali caratteristiche.

Occorre inoltre ricordare che l'Inail è autorizzato ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, su richiesta dell'armatore, gli equipaggi di navi battenti bandiera estera, qualora composti, per almeno due terzi, da marittimi di cittadinanza italiana (art. 291, D.P.R. n. 1124/1965).

Marittimi imbarcati su nave italiana o straniera locata a scafo nudo

Regole particolari sono previste per i marittimi imbarcati su navi locate a scafo nudo.

La locazione a scafo nudo ha ad oggetto soltanto la nave e le sue pertinenze, così distinguendosi dalla locazione di nave armata ed equipaggiata, in cui l'imbarcazione viene consegnata già dotata dei beni di consumo necessari al viaggio e dell'equipaggio da parte del locatore.

Molti Stati ricollegano alla locazione a scafo nudo la possibilità di una temporanea assunzione o dismissione di bandiera (c.d. *bareboat charter registration*).

Tale possibilità è stata introdotta anche nell'ordinamento italiano ad opera della legge n. 234/1989, che ha consentito di iscrivere in speciali registri nazionali la nave proveniente da registro straniero, previa sospensione da quest'ultimo e in presenza di locazione a scafo nudo in favore di un armatore italiano. Correlativamente, è stata permessa la sospensione della nave dalle matricole italiane nel caso di locazione a scafo nudo ad armatore straniero e di temporanea iscrizione per la durata del contratto nell'apposito registro estero.

L'Inps ha dato istruzioni in merito al trattamento previdenziale degli equipaggi delle imbarcazioni locate a scafo nudo con la circ. n. 102/1991.

Nave straniera che assuma la bandiera italiana Nave italiana locata ad armatore straniero

Nel caso di nave straniera che assuma temporaneamente la bandiera italiana per effetto di locazione a scafo nudo ad armatore italiano, l'equipaggio da costui arruolato ricade sotto il regime obbligatorio *ex lege* n. 413/1984.

L'inversa ipotesi di nave italiana locata a scafo nudo ad armatore straniero, con assunzione temporanea della bandiera estera, è regolata dall'art. 29, legge n. 234/1989. Il rilascio dell'autorizzazione alla dismissione temporanea di bandiera è subordinato alla circostanza che il contratto di locazione preveda l'obbligo, per il locatario straniero, di attuare determinate misure economiche e normative a tutela del personale marittimo imbarcato. Sotto il profilo previdenziale, ai marittimi imbarcati devono applicarsi i trattamenti previsti dalle rispettive normative nazionali. Conseguentemente, nei confronti dei marittimi italiani trova applicazione il regime volontario previsto dalla legge n. 413/1984 per la navigazione sotto bandiera straniera, che si specifica nell'assicurazione preventiva su domanda dell'armatore straniero (v., tuttavia, Inps, circ. n. 72/1995, punto D.3). Per quanto concerne i marittimi stranieri, occorre, invece, fare riferimento ai regimi previdenziali degli Stati di cui essi sono cittadini.

L'autorizzazione a dismettere temporaneamente la bandiera per locazione della nave a scafo nudo è altresì sottoposta alla procedura di cui all'art. 15, legge n. 413/1984, con la conseguenza che il locatore-proprietario italiano è soggetto ai relativi adempimenti (ossia al pagamento di tutti i contributi afferenti all'equipaggio ovvero, in alternativa, alla costituzione di un congruo deposito cauzionale o di altra idonea garanzia in favore dell'Inps).